

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4863-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **Oscar Luigi SCÀLFARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**DE MICHELIS**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FORMICA**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**BATTAGLIA**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**RUGGIERO**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(**FRACANZANI**)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(**ROMITA**)

Presentato il 4 giugno 1990

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987

Presentata alla Presidenza il 30 settembre 1991

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame contiene l'autorizzazione alla ratifica di tre protocolli, necessari per aggiornare la ormai vasta rete di accordi stipulati dalla CEE, dalla CECA e dagli Stati membri di essa con Paesi terzi.

Tali protocolli si sono resi indispensabili dalla necessità di adeguare alcuni accordi di cooperazione già esistenti con Giordania, Israele e Jugoslavia, in seguito all'ingresso di Spagna e Portogallo nelle Comunità europee.

In Commissione ho fatto rilevare al Governo, con l'unanime consenso dei col-

leghi, che è assolutamente indispensabile esaminare con scrupolo l'elenco dei prodotti indicati negli allegati ai protocolli, allo scopo di escludere tutti quelli il cui uso può avere scopi diversi e pericolosi. È stolto infatti lamentarsi poi degli effetti e far finta di non conoscere le cause.

Il rappresentante del Governo ha convenuto ed assicurato che interverrà al proposito in sede comunitaria; la questione è tuttavia urgente e il Parlamento ha diritto di conoscere il risultato di eventuali interventi comunitari.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Jugoslavia a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) Protocollo all'Accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei Protocolli stessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.